



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0001124 del 09/03/2021
(Entrata)

Ordinanza N. 231 del 09/03/2021

PROPOSTA N.ro 236 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologico da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ((Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologico da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020 di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato della GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 dicembre 2020 di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" pubblicato della GU Serie Generale n. 301 del 03-12-2020;

VISTO il D.L. 18.12.2020 n. 172, c.d. "Decreto Natale" di Ulteriori disposizioni urgenti per

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato della GU Serie Generale n. 313 del 18.12.2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 5 novembre 2020, n. 276;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2020, n. 284;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2020, n. 290;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 13 novembre;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n. 303;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 5 dicembre 2020, di «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n.303;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n. 303;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 11 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 dicembre 2020, n. 308;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, recante” Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale. (20A07121), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 2020, n. 314;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020,,recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A07122)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 dicembre 2020, n. 315;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07212)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 23 dicembre 2020, n. 318;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- Il Decreto Legge 14/01/2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;
- il Decreto Legge 12/02/2021 n.12 e del 13/02/2021 n.15, aventi entrambi ad oggetto: “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 2/03/2021;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente del TAR Calabria per l'annullamento dell'Ordinanza del Presidente FF della Regione Calabria n.10 del 05/03/2021, avente ad oggetto: «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza*» nonché della ordinanza del Presidente f.f. della Regione n.11 del 6/3/21, integrativa della precedente con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per i servizi educativi per la scuola dell'infanzia e delle ludoteche, il quale ha sospeso le ordinanze impugnate;

ATTESO che il Consiglio dei Ministri in data 22/02/2020 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CHE il Decreto prevede, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata da contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-1 9;

CONSIDERATO che, a seguito di accertamento con tamponi antigenici e molecolari, negli ultimi giorni sono stati individuati e comunicati all'Ente nuovi casi di cittadini positivi al coronavirus e che sono in corso, così come da protocollo, tutte le operazioni di monitoraggio dei soggetti che hanno avuto contatti con quelli risultati positivi;

RITENUTO che il descritto contesto, in attesa dell'evolversi della situazione sopra descritta, alla luce delle comunicazioni da parte dell'ASP, coadiuvata dal Comune nelle attività di tracciamento dei contatti, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CHE ci si è preventivamente consultati, sia con la Direzione Didattica che con il Dipartimento di igiene pubblica dell'ASP competente, al fine di contenere ed arginare un nuovo possibile aumento di contagi, soprattutto fra la popolazione scolastica all'interno dei plessi interessati ed a garanzia della salute pubblica;

CHE necessitano ulteriori interventi di *screening*, volti a verificare il riacutizzarsi di nuovi focolai da COVID-19 e sue possibili varianti, che potrebbero pregiudicare la salute pubblica della popolazione scolastica, oltre a determinare una nuova considerevole impennata di contagi;

RITENUTO, opportuno e necessario altresì, stante il diffondersi anche nella nostra provincia di casi di variante, rispetto al virus originario, disporre, a tal fine, l'immediata sospensione, in via precauzionale e cautelativa, **dal 10/03/2021** e fino a nuove diverse disposizioni, di tutte le attività scolastiche didattiche presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Terranova da Sibari;

ACCERTATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

SENTITA la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari, dott.ssa. Maria Letizia Belmonte;

SENTITI i Settori Comunali interessati;

VISTE le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate, ferma restando la piena applicazione delle misure vigenti, ampiamente richiamate, nazionali in combinato disposto con quelle regionali, in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus;

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza

L'immediata sospensione, in via precauzionale e cautelativa, **dal 10/03/2021** e fino a nuove diverse disposizioni, in attesa dei necessari accertamenti e tracciamenti da parte dell'ASP, di tutte le attività

scolastiche didattiche presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Terranova da Sibari;

Restano impregiudicate autonome iniziative della Dirigente Scolastica, circa l'organizzazione didattica a distanza e di *smart-working*.

I N F O R M A

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

D I S P O N E

L'immediata Esecutività del presente provvedimento.

Di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari.

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

- a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
- b. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- c. al Presidente della Giunta Regionale della Calabria;
- d. ai Responsabili dei Settori Tecnico e Amministrativo;
- e. all'Ufficio Polizia Municipale;
- f. al Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari.

TERRANOVA DA SIBARI, lì 09/03/2021

Il Sindaco
LIRANGI LUIGI

